REGOLAMENTO (CEE) N. 167/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all'importazione in Portogallo di panelli provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione la Repubblica portoghese può applicare, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi dei prodotti elencati nell'allegato XXI, in particolare di panelli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 500/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le restrizioni quantitative iniziali all'importazione in Portogallo di panelli in provenienza dai paesi terzi [1] ha stabilito in 110 000 t il contingente iniziale; che a norma dell'articolo 245, paragrafo 3, dell'atto di adesione occorre aumentare tale quantitativo del tasso minimo del 15 % per il 1987;

considerando che il presente regolamento si applica a tutti i paesi terzi, fatti salvi tuttavia i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali a norma dell'articolo 366 dell'atto di adesione o le misure transitorie di cui all'articolo 367 della stesso atto; che è tuttavia opportuno precisare che i quantitativi risultanti dalle restrizioni quantitative stabilite in applicazione dei predetti articoli sono inclusi in quelli stabiliti per i paesi terzi in virtù del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1987, il contingente di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione che la Repubblica portoghese può applicare all'importazione dai paesi terzi di panelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune è fissato a 126 500 t.

2. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione o, in mancanza di essi, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 dello stesso atto prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle predette disposizioni sono determinati prima della fissazione dei quantitativi relativi agli altri paesi terzi, nel rispetto dei limiti stabiliti dal paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMÆKER

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 45.